

Fabbricazione succhi di uva	UIRF	Verifica corrispondenza quantitativa dei succhi d'uva prodotti con quanto espresso nella domanda di aiuto	P	Documentazione allegata alla pratica	n.d.	n.d.	n.d.
Foraggi	Regione	I campione 5% foraggi essiccati per controllo di qualità.	P	Documentazione allegata alla pratica	n.d.	n.d.	n.d.

Legenda:

P = Controllo preventivo

S = Controllo successivo

CFS = Corpo Forestale dello Stato

5.2.3 Controlli incrociati

Si riportano di seguito i controlli informatici svolti da A.G.R.I.S.I.A.N. per l'anno finanziario 2005, tra le diverse banche dati interne ed esterne del sistema informativo dell'AGEA. La tabella a seguire ci è stata consegnata dal responsabile del Servizio Tecnico AGEA.

Si ritiene che i controlli incrociati effettuati tramite strumenti informatici, rappresentino un efficace strumento di controllo sulle doppie dichiarazioni di particelle sia settoriali che intersettoriali; a tal proposito si auspica che l'AGEA incrementi ulteriormente il numero dei controlli in questione tra i vari settori.

[illegible]

Controlli Oggettivi		Catasto	Validazione catastale			Validazione catastale	Validazione catastale		Validazione catastale	Validazione catastale
		Sanità		Codice aziendale marche auricolari	Codice aziendale			Codice aziendale Numero capi produttivi		
		Agecontrol						Compatibilità Produttiva, associazioni frantoi		
		Foto aerea	Misurazione appezzamenti					Conta delle piante		
		Satellite	Misurazione e riconoscimento							
		In Campo	Misurazione e riconoscimento	Conteggio capi ammissibili	Conteggio capi ammissibili	Competenza regionale		Controllo latterie	Conta delle piante E scheda agronomica	Misurazione e riconoscimento
				Conteggio capi eleggibili						

5.3 Risultati dei test procedurali e dei test di sostanza delle pratiche selezionate

5.3.1 Cereali

Lo scopo dell'aiuto disciplinato dal Reg. CE N° 1765/92, è quello di istituire un regime di sostegno a favore delle aziende produttrici di cereali, di semi oleosi, di lino non tessile e di colture proteiche.

Il sostegno ai produttori dal raccolto 2000 è disciplinato dal Reg. CE N° 1251/99 del 17 maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e dal Reg. CE N° 2316/99 del 22 ottobre 1999 recante modalità di applicazione del Reg. CE N° 1251/99.

Il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato sulla base di zone omogenee di produzione secondo il piano di regionalizzazione delle rese produttive, per singola coltivazione e per zona altimetrica.

I coltivatori di frumento duro possono richiedere un aiuto integrativo supplementare subordinato all'utilizzo di sementi certificate. Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita ENSE. Ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 2316/99 la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare ai fini del riconoscimento dell'aiuto è pari a 180 chilogrammi per ettaro.

I coltivatori, che dichiarano terreni sui quali può essere conseguita una produzione superiore a 92 tonnellate di cereali, colture proteiche, di lino non tessile, di semi oleosi e di colture proteiche, hanno l'obbligo di mettere a riposo una superficie pari al 10%.

La domanda di aiuto viene presentata ai C.A.A. se il produttore ha conferito loro mandato.

I C.A.A. compilano le domande e sono incaricati di effettuare una prima istruttoria costituendo il fascicolo del produttore.

L'AGEA, per il tramite di Agrisian S.c.p.a., sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento delle superfici, garantendo, attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso più volte per la stessa campagna e per la stessa superficie.

L'AGEA, sempre per il tramite di Agrisian, attua dei controlli fisici a campione di almeno il 5% minimo; tale percentuale può variare a seguito di

ulteriori richieste di accertamento della Comunità Europea sulla base dei risultati dei controlli sulle campagne precedenti.

Per verificare l'esattezza dei dati circa la superficie, dal 1999 attraverso un sistema di aerofotogrammetria in base al quale tutta la superficie dichiarata in Italia è stata mappata. Questo ha portato ad identificare chiaramente quali terreni possono essere oggetto di contributo, in quanto coltivabili, e quanta parte non può essere coltivata in quanto boschiva, zona di laghi od edificata. Continua a persistere la possibilità di frodi dovuta a colture differenti da quelle dichiarate.

Dalla campagna 1999, inoltre, si è proceduto all'aggiornamento e all'ampliamento della banca dati nella quale sono archiviate anche tutte le particelle escludibili dal contributo in seguito a telerilevamento.

Le nostre verifiche sulle procedure ed i controlli ad esse associati hanno evidenziato le seguenti anomalie:

- L'U.O. Seminativi utilizza check-list informatiche ai fini della liquidazione del contributo che non individuano tutti gli elementi peculiari del settore ed evidenziano esclusivamente il soggetto che ha effettuato la verifica della pratica senza specificare la tipologia dei controlli che sono stati effettuati. Tuttavia sulla lettera di trasmissione da parte di Agrisian del decreto meccanografico contenente gli elenchi dei produttori ammessi al pagamento sono elencati i controlli informatici eseguiti sulle pratiche;
- Su una o due copie delle tre previste, dei documenti di autorizzazione al pagamento il numero di autorizzazione è in alcuni casi riportato a penna, mentre in altri casi non è indicato.

Il campione da noi selezionato è composto da 117 pratiche per un importo complessivo di Euro 744.094,68.

Le nostre verifiche hanno evidenziato le seguenti anomalie:

1. per una pratica manca sul conferimento di mandato al CAA manca la data del mandato;
2. per una pratica manca il conferimento di mandato al CAA;
3. per 2 pratiche il documento di riconoscimento del richiedente l'aiuto non è leggibile;
4. per una pratica il documento di riconoscimento del richiedente l'aiuto è scaduto, tuttavia è presente una dichiarazione del CAA Coldiretti

attestante che il beneficiario non è in grado di rinnovarla perché in ospedale;

5. per 2 pratiche manca il certificato di attribuzione della partita IVA;
6. per 34 pratiche le visure catastali allegate sono predisposte con data successiva alla data di presentazione della domanda, tuttavia esse concordano con i dati riportati in domanda;
7. per 13 pratiche le visure catastali allegate hanno data anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda e non riportano il timbro di aggiornamento con il quale si dichiara che "nulla è variato";
8. per 8 pratiche non abbiamo trovato tutte le visure catastali a supporto delle particelle dichiarate;
9. per 5 pratiche la destinazione delle particelle indicata in visura catastale non quadra con quanto riportato nella domanda;
10. per 21 pratiche mancano alcuni titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda;
11. per una pratica le autodichiarazioni hanno una data successiva a quella di presentazione della domanda;
12. per una pratica manca il certificato della Camera di Commercio;
13. per 5 pratiche il certificato della Camera di Commercio ha una data anteriore di oltre sei mesi a quella di presentazione della domanda;
14. per una pratica il certificato della Camera di Commercio è stato predisposto con data successiva alla data della domanda;
15. per 2 pratiche manca la fattura di acquisto della semente certificata dall'ENSE;
16. per tre pratiche la fattura di acquisto della semente allegata non quadra con quanto dichiarato in domanda;
17. per una pratica il pagamento dell'aiuto è avvenuto oltre il termine di 5 giorni lavorativi previsti tra la imputazione delle somme al FEAOG e la data valuta a favore del beneficiario.

Si segnala che le pratiche consegnateci originariamente dagli Organismi Delegati (in questo caso, i Centri di Assistenza Agricola) sono risultate parzialmente incomplete; di conseguenza è stato necessario contattare più volte i suddetti al fine di ottenere la documentazione necessaria ai fini delle nostre verifiche.

5.3.2 Olio

Il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva è stato istituito dall'art. 5 del Reg. CE 136/66 ed è disciplinato dal Reg. CE 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, dal Reg. CE 3061/84 recante modalità

d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, dal Reg. CE 2366/98 che fissa le modalità di applicazione del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, per le campagne di commercializzazione 1998/99 e seguenti, e dal Reg. CE 648 del 2001 che integra alcune informazioni complementari previste dal Reg. CE 2366/98. A partire dalla campagna 98/99, con regolamento 1638/98 è stata definita la Quantità Nazionale Massima Garantita di tonnellate 5,43 per l'Italia. Per ogni campagna di commercializzazione la Commissione fissa con regolamento (per la campagna 02/03 Reg. CE 1794/03 e per la campagna 03/04 Reg. CE 1807/04) la produzione di olio "stimata" e l'importo dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato e con un regolamento successivo (per la campagna 02/03 Reg. CE 1299/04 e per la campagna 03/04 Reg. CE 997/05) fissa la produzione "effettiva" di olio e l'importo dell'aiuto unitario.

5.3.2.1. Aiuto produzione olio d'oliva: Produttori associati

Ogni produttore che intende richiedere un contributo comunitario per la prima volta, è tenuto a presentare una denuncia di coltivazione entro il 30 novembre della campagna di riferimento, nella quale sono riportati gli estremi dell'impianto olivetato (localizzazione), il titolo di conduzione (proprietà, affitto, comodato, ecc.) e il n° di piante presenti. Tale denuncia viene presentata alle associazioni riconosciute qualora il produttore sia associato.

Per le domande successive il beneficiario è tenuto solo a comunicare eventuali variazioni alla prima denuncia.

Alla denuncia il produttore allega il certificato catastale, la documentazione idonea ad attestare il titolo di conduzione ed i modelli OL 1 (nel caso siano superate le 40 particelle catastali).

Le stesse provvedono ad inserire nel Sistema Informativo OLIO i dati presenti nelle denunce di coltivazione. Le associazioni olivicole riconosciute hanno l'obbligo di effettuare sulle denunce ricevute un controllo sulla correttezza dei titoli di conduzione degli olivicoltori soci.

Successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, i produttori presentano alle associazioni le domande di aiuto con allegato il certificato di molitura rilasciato dal frantoio (modello F).

Le associazioni effettuano un controllo sulla corrispondenza della documentazione fornita con i dati della domanda e sulla presenza della documentazione obbligatoria allegata.

Le stesse provvedono ad inserire nel sistema informativo OLIO le informazioni relative alle avvenute operazioni di molitura e ad inviare ad

Agrisian S.c.p.a. le copie delle domande di aiuto con allegato il certificato di molitura.

Le unioni effettuano, sulla base di una disposizione comunitaria, un controllo amministrativo sul 5% delle domande di aiuto presentate alle associazioni.

Agrisian, delegata da AGEA, effettua i controlli dei dati tramite gli schedari computerizzati. In particolare effettua un confronto fra i dati dichiarati sulla denuncia di coltivazione e le risultanze del GIS Oleicolo e verifica che una medesima particella olivetata non risulti dichiarata da più produttori con una percentuale di possesso complessiva superiore al 100%.

Agecontrol S.p.A. riceve, su disposizione di AGEA, tramite supporto magnetico da Agrisian S.c.p.A., le informazioni contenute negli schedari computerizzati riferiti alla campagna corrente e in comparazione con analoga campagna (ad esempio annata di carica con precedente annata di carica).

Agecontrol trasmette ad AGEA il verbale con gli esiti dei controlli oggettivi effettuati sui frantoi o sui produttori. L'Agea provvede a sospendere i procedimenti di erogazione degli aiuti alle aziende che hanno commesso irregolarità contestate da Agecontrol.

Secondo l'art. 30 del Reg. CE 2366/98 per ogni campagna di commercializzazione almeno il 30% dei frantoi riconosciuti è controllato in loco da Agecontrol in base ad un'analisi di rischio dalla stessa predisposta. Il controllo in loco comporta: un'ispezione sul posto degli impianti, delle quantità e della natura delle scorte, della contabilità e di altri documenti pertinenti; il confronto tra i diversi dati forniti dai frantoi con gli approvvigionamenti, le destinazioni degli oli e della sansa, il consumo di elettricità e di acqua e la manodopera impiegata; un confronto tra le quantità che figurano nella contabilità di magazzino e quelle indicate nelle domande di aiuto; le analisi dei campioni che attestano che gli oli rispettino le caratteristiche definite dal Reg. CE n. 136/66.

A partire dalla campagna di commercializzazione 1998/99, con regolamento 2366/98 art 22 e seg., è stato istituito un sistema di informazione geografica (GIS) nel settore oleicolo che raggruppa le particelle riportate nelle dichiarazioni di coltura e consente di ottenere tre serie di informazioni grafiche:

- le ortofoto numeriche;
- i limiti amministrativi e i limiti delle particelle corrispondenti al Catasto;
- l'ubicazione dei singoli olivi.

Inoltre una banca dati informatizzata registra per ciascuna azienda agricola le informazioni riportate nelle dichiarazioni di coltura e nelle domande di aiuto, le quantità di olio per le quali l'aiuto è stato erogato, la destinazione dell'olio prodotto, i risultati dei controlli in loco.

L'Unità Organizzativa predispone le autorizzazioni di pagamento sulla base degli elaborati trasmessi da Agrisian. L'Unità organizzativa sul Sistema Informativo di contabilità carica i dati per l'autorizzazione di pagamento.

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'Unità Organizzativa non utilizza check list cartacee, ma solo check list informatiche dalle quali, però, si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativi della liquidazione dell'aiuto e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Inoltre rileviamo che su una o due copie delle tre previste, dei documenti di autorizzazione al pagamento il numero di autorizzazione è in alcuni casi riportato a penna, mentre in altri casi non è indicato

Il campione da noi selezionato è composto da 70 pratiche per un valore complessivo di 4.360.600,15.

Dai nostri test di dettaglio sono emerse le seguenti anomalie:

1. per 19 pratiche mancano alcune visure catastali;
2. per 19 pratiche le visure catastali hanno una data antecedente di più di 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda e 11 delle stesse non presentano il timbro di aggiornamento;
3. per 12 pratiche le visure catastali hanno una data successiva di più di 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda;
4. per 2 pratiche le visure non hanno data leggibile, tuttavia sono in quadratura con le particelle dichiarate in domanda;
5. per una pratica la superficie indicata dalle visure catastali non quadra con quella dichiarata nell'autocertificazione di conduzione delle particelle;
6. per 25 pratiche mancano alcuni titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda;
7. per 3 pratiche alla dichiarazione sostitutiva del titolo di conduzione non sono allegati i documenti di identità dei dichiaranti;
8. per una pratica il titolo di conduzione di una particella non è valido;
9. per una pratica i dati riportati sulla visura catastale non coincidono con quelli riportati sul titolo di conduzione;

10. per una pratica il titolo di conduzione di una particella non riporta l'intervallo temporale per cui la conduzione è stata concessa;
11. per 2 pratiche sulla domanda d'aiuto manca il codice dell'associazione;
12. per una pratica sulla domanda d'aiuto la quantità di olio oggetto d'aiuto è illeggibile;
13. per una pratica non è possibile quadrare il quantitativo del certificato di molitura perché in domanda non è indicata la quantità oggetto di aiuto;
14. per 4 pratiche la quantità di olio oggetto d'aiuto riportata sui certificati di molitura è maggiore di quella presentata in domanda;
15. per 18 pratiche manca la copia del documento d'identità del richiedente l'aiuto;
16. per 5 pratiche il documento d'identità del richiedente l'aiuto risulta essere scaduto alla data di presentazione della domanda;
17. per 3 pratiche la validità del documento d'identità del richiedente l'aiuto è illeggibile;
18. per 9 pratiche manca la copia del codice fiscale del richiedente l'aiuto;
19. per 2 pratiche il codice fiscale del richiedente l'aiuto è illeggibile;
20. per una pratica la visura camerale ha una data anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda e non c'è la "dichiarazione di non variazione" della situazione a tale data;
21. per 7 pratiche manca il certificato antimafia;
22. per 4 pratiche mancano le fatture di vendita delle olive vendute;
23. per 4 pratiche le quantità delle olive vendute in fattura non quadrano con quanto dichiarato in domanda;
24. per una pratica sulla domanda d'aiuto manca la firma del richiedente l'aiuto;
25. per 27 pratiche sulla domanda d'aiuto manca il timbro dell'associazione olivicola di appartenenza;
26. per 14 pratiche sulla domanda d'aiuto manca la firma dell'istruttore dell'associazione olivicola di appartenenza;
27. per 4 pratiche manca la copia della ricevuta di pagamento al beneficiario da parte dell'Unione olivicola;
28. per una pratica il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria (Reg. CE 1299/04) non è stato rispettato e la domanda è stata pagata con 7 mesi di ritardo.

Si segnala che le pratiche ci sono state consegnate dagli Organismi Delegati (in questo caso, le Unioni Olivicole) con molto ritardo e per la maggior parte dei casi, come emerge anche dalle eccezioni sopra riportate, sono risultate incomplete. Inoltre per tutte la documentazione all'interno

delle pratiche manca il timbro che attesta la conformità della copia all'originale.

5.3.3 Ortofrutta

5.3.3.1 Trasformazione degli Agrumi

Tale settore è disciplinato dal Reg. (CE) N°2202/96 che istituisce un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità. Tale regime riguarda i limoni, i pompelmi, le arance, i mandarini e le clementine.

Per la campagna 2004/05 gli importi dell'aiuto ai produttori di alcuni agrumi (arance, pompelmi e pomeli) sono stati ridotti dal Reg. CE 1794/04 in seguito al supero del limite di trasformazione.

Le associazioni di produttori che possono beneficiare di tale aiuto sono quelle riconosciute dalle Regioni competenti ed iscritte nell'albo tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Il Reg. (CE) N° 2111/03 recante modalità di applicazione del Reg. N° 2202/96 definisce tra l'altro le campagne di commercializzazione ed il termine per la stipula del contratto di trasformazione.

Per la campagna 2004-2005 secondo l'art. 1 del regolamento le campagne di commercializzazione vanno dal 1° ottobre al 30 settembre per tutti i prodotti.

Per la campagna 2004-2005 secondo l'art. 1 del Reg. N. 350/2002 i contratti, sia di campagna che pluriennali, devono essere conclusi entro il 1° novembre per tutti i prodotti.

Per la campagna 2004-2005 secondo l'art. 12 del regolamento le domande di aiuto devono essere presentate dalle O.P.:

- a) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il primo semestre della campagna, entro il 30 aprile;
- b) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il secondo semestre della campagna, tranne che per i mandarini e le clementine, entro il 31 ottobre della campagna successiva per le arance, i pompelmi e i pomeli;
- c) per i mandarini e le clementine ammessi alla trasformazione durante il terzo trimestre della campagna, entro il 31 luglio.

Il versamento dell'aiuto richiesto è subordinato all'esito di una serie di controlli.

I suddetti controlli sono effettuati in conformità al disposto dell'art.27 del Reg. 2111/03.

L'Agea, per il tramite di Agrisian S.c.p.a., effettua controlli fisici su almeno il 5% delle superfici dichiarate.

Le Regioni effettuano i controlli fisici su almeno il 20% della totalità del prodotto consegnato alla trasformazione per ogni OP e su su almeno il 10% dei prodotti finiti per verificare la resa della materia prima. I controlli amministrativi e contabili riguardano almeno il 5% dei produttori firmatari dei contratti e delle partite ricevute dai trasformatori e almeno il 10% degli accordi tra singoli produttori e le Organizzazioni.

I controlli amministrativi e contabili riguardano per i trasformatori almeno il 5% delle partite ricevute nell'ambito di ciascun contratto ed almeno il 10% dei trasferimenti bancari.

Vengono inoltre effettuati controlli fisici e contabili sulla reale consistenza delle scorte esistenti di prodotti finiti.

I controlli presso le Organizzazioni di Produttori servono soprattutto a verificare da un lato, la concordanza tra i quantitativi di prodotti consegnati per la trasformazione e quelli indicati in ciascuna domanda di aiuto, dall'altro la concordanza tra i quantitativi dei prodotti consegnati per la trasformazione e quelli consegnati all'Organizzazione di Produttori. I controlli presso i trasformatori servono soprattutto a verificare da un lato, la concordanza tra le fatture di acquisto e di vendita dei prodotti finiti e dall'altro i quantitativi dei prodotti ricevuti dall'industria, i quantitativi dei prodotti finiti acquistati, trasformati e venduti oppure in giacenza.

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'Unità Organizzativa utilizza check list cartacee a supporto dell'istruttoria tecnico amministrativa con le quali elenca la documentazione trasmessa dalla Regione e presente nel fascicolo, sottoscritte da funzionario istruttore e revisore dell'U.O. Sono inoltre utilizzate solo check list informatiche dalle quali, però si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo alla liquidazione dell'aiuto sia nella fase di autorizzazione al pagamento sia in quella di esecuzione e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Il campione da noi selezionato è composto da 12 pratiche per complessive euro 25.016.894,67.

Dai nostri test di dettaglio sono emersi i seguenti rilievi:

1. per 11 pratiche la trasmissione telematica degli esiti dell'istruttoria regionale (domanda di aiuto, certificazione camerale, eventuale certificazione antimafia, nulla osta regionale, documento di riconoscimento) non è avvenuta nei termini previsti dal manuale delle procedure per l'applicazione del Reg. CE n. 499/01 – "Attività delegate per l'erogazione aiuto trasformazione prodotti ortofrutticoli";
2. per 10 pratiche la trasmissione del rapporto telematico della domanda di aiuto da parte dell'Unione non è avvenuta nei termini previsti dal manuale delle procedure per l'applicazione del Reg. CE n. 499/01 – "Attività delegate per l'erogazione aiuto trasformazione prodotti ortofrutticoli";
3. per 9 pratiche il pagamento dell'aiuto, disposto entro i termini comunitari, è avvenuto oltre il termine previsto dalla data di ricezione della domanda nella circolare di campagna;
4. per due pratiche il pagamento dell'aiuto è avvenuto oltre il termine di 5 giorni lavorativi previsti tra l'imputazione delle somme al FEAOG e la data valuta a favore del beneficiario.

Al fine di verificare l'esistenza della documentazione presente presso gli Organismi Delegati, in questo caso le Regioni, abbiamo selezionato a campione, 90 certificati di consegna e li abbiamo quadrati con le quantità richieste a premio nella domanda di aiuto. Il campione è stato così scelto:

- tra le domande precedentemente campionate, abbiamo selezionato le 5 domande di aiuto di importo maggiore;
- per ognuna di queste abbiamo selezionato le 2 industrie di trasformazione che avevano consegnato i quantitativi maggiori;
- abbiamo richiesto ad Agrisian l'estrazione i dettagli dei certificati di consegna comprovanti le quantità consegnate dai trasformatori precedentemente selezionati;
- per ogni trasformatore abbiamo selezionato i 10 certificati di consegna di quantità maggiore.

Dalle nostre verifiche a campione non sono emerse eccezioni.

5.3.3.2 Programmi operativi

Tale tipologia di aiuto si riferisce all'organizzazione dei mercati nel settore ortofrutticolo ed è disciplinato dal Reg. CE N° 2200 del 1996 e dal Reg. CE N° 1433/03 recante modalità di applicazione del Reg. 2200/96.

Secondo l'art. 15 del Reg. 2200/96 il programma operativo deve prefiggersi numerosi obiettivi fra cui in particolare: il miglioramento qualitativo dei prodotti, lo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, la loro promozione presso i consumatori, la creazione di linee di prodotti biologici, l'organizzazione e la razionalizzazione della produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, la riduzione di ritiri. Inoltre deve comprendere misure destinate a promuovere il ricorso, da parte dei produttori associati, a tecniche rispettose dell'ambiente, per quanto riguarda le pratiche colturali.

Il programma operativo ha carattere pluriennale con durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

L'aiuto finanziario è pari all'entità dei contributi finanziari effettivamente versati ed è limitato al 50% delle spese realmente sostenute, così come previsto dall'art. 12 del Reg. CE n. 2699/00 del Consiglio che modifica il Reg. CE 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo.

Tale aiuto non può superare per l'esercizio finanziario 2001 il 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

Con la legge 24 aprile 1998 n.128 tutte le funzioni operative in materia di organizzazioni di produttori, sono state trasferite alle Regioni ed alle Province autonome, mentre al Ministero compete il coordinamento della loro attività e la responsabilità dei controlli svolti dagli organismi preposti. (DM 925 del luglio 2004)

In particolare le Regioni si occupano: del riconoscimento delle associazioni di produttori, della valutazione e dell'approvazione dei programmi operativi, dell'approvazione del rendiconto annuale, della verifica delle spese sostenute sulle quali le OP chiedono l'aiuto comunitario e dello svolgimento di tutti i controlli necessari in base alla normativa comunitaria (art.38 del Reg. 2200), dell'approvazione degli anticipi o acconti sulle spese sostenute nel trimestre precedente; l'acconto non è garantito da fidejussione, tuttavia prima di procedere alla liquidazione degli acconti, sulla base della rendicontazione delle OP la Regione deve verificare le spese sostenute per la realizzazione del programma operativo.

Dal IV° trimestre 2001 è operativo il manuale delle procedure per l'applicazione del Reg. CE n. 2200/96 redatto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dall'AGEA. Tale manuale fornisce la base uniforme delle procedure e delle liste di controllo che ogni Regione o Provincia autonoma dovrà seguire relativamente a: riconoscimenti, prericonoscimenti, gestione dei fondi di esercizio, nulla osta relativo all'erogazione del saldo o dell'anticipo.

A partire dal suddetto trimestre le commissioni incaricate di effettuare i controlli per la valutazione dei programmi operativi devono compilare le

relative liste di controllo ed a conclusione degli accertamenti redigere il verbale con il quale a seconda dei risultati dell'istruttoria, propongono l'accoglimento o il rigetto del programma.

Il verbale e la lista di controllo dovranno essere controfirmati dal funzionario dirigente responsabile e trasmessi al competente Ufficio regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza entro i termini previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La Regione ha l'obbligo di compilare una prima lista di controllo ed una relazione sull'istruttoria concernente la valutazione e l'approvazione del programma operativo delle OP.

Successivamente all'acquisizione della rendicontazione delle OP, le Regioni e le Province autonome stabiliscono sulla base dei criteri di campionatura, quali OP sottoporre a controllo ai sensi del reg. CE 1433/03. Sulla rendicontazione delle altre OP saranno eseguiti solamente i controlli amministrativi.

Nel corso dell'esecuzione le Regioni e le Province autonome possono, in qualsiasi momento, qualora ne ravvedono la necessità, effettuare senza preavviso o con un preavviso minimo, sopralluoghi presso le OP, le loro strutture e le aziende dei soci, per verificare la corretta esecuzione del programma.

Su ogni domanda di aiuto o di saldo, presentata a conclusione di ogni annualità, devono essere eseguiti gli accertamenti amministrativi per la definizione dell'importo delle spese da ammettere a contributo.

Relativamente alle OP da sottoporre a controllo in loco, le Regioni e le Province autonome possono decidere di controllare indistintamente ogni OP che ha presentato la domanda di saldo, o limitarsi ad un campione significativo che rispetti le indicazioni del reg. CE 1433/03 (20% delle OP che hanno presentato la richiesta di saldo e 30% dell'importo degli aiuti richiesti per l'insieme dei programmi operativi).

Le domande di acconto presentate ai sensi del reg. CE 1433/03 sono obbligatoriamente sottoposte al controllo integrale delle spese.

Nella lista di controllo della conformità della procedura per la verifica amministrativa della rendicontazione dei programmi operativi realizzati dalle OP, la Regione verifica i dati relativi alla rendicontazione e la documentazione allegata.

Nel corso di ciascun anno di attuazione del programma le OP possono chiedere fino ad un massimo di quattro anticipazioni, una per ciascun trimestre, presentando una polizza fidejussoria per l'importo dell'anticipazione maggiorato del 10% (art. 20 del Reg. CE 1433/03). Le Regioni e le Province autonome, accertato che l'importo richiesto delle anticipazioni non supera il 90% dell'aiuto approvato per l'annualità di riferimento, inviano all'AGEA il nulla osta alla liquidazione dell'anticipazione.